

TRIBUNALE DI MODENA
RICORSO EX ART.700 C.P.C.

NELL'INTERESSE DI

(C.F.: _____ P.Iva: _____),
residente in _____ (t. _____), Via _____ n. _____
elettivamente domiciliato in _____ Via _____ presso la persona e
nello studio dell'Avv. _____ che lo rappresenta e difende congiuntamente
e disgiuntamente con l'Avv. _____ del Foro di _____ (C.F.: _____)

ed il Dottor _____ del Foro di Modena, entrambi
con recapito ivi in Via _____ e studio in _____ Via _____
(numeri di fax, rispettivamente, _____ e _____)
ed e-mail: _____ al fine di ricevere le comunicazioni e le
notificazioni), in forza di procura alle liti in calce al presente atto,

PREMESSO

- 1) che in data 17.07.2007 il _____ ha sottoscritto con _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in _____ Via _____ (P.Iva: _____) il contratto di locazione finanziaria n. _____ avente ad oggetto il _____ con previsione di un canone mensile pari ad € _____, come da documentazione che, in copia, si allega (**doc.1**);
- 2) che a far tempo dall'01.07.2009, ed in forza di un accordo perfezionatosi a mezzo di scambio di corrispondenza commerciale, si è convenuto il subentro nel predetto contratto di locazione finanziaria da parte di _____ come si evince da copia della comunicazione di _____ in data _____ che si allega in copia (**doc.2**);

3) che, a fronte del predetto subentro nel contratto da parte di _____ e
confidando sul buon esito della formalizzazione del medesimo, il _____
sospendeva la corresponsione dei canoni di locazione, provvedeva in data
21.10.2009 al deposito del rimorchio presso il concessionario indicatogli -

(doc.3) e chiedeva, contestualmente, a _____ la trasmissione della
documentazione necessaria al perfezionamento formale del subentro de quo,
come da copia della corrispondenza che si offre in comunicazione (docc.4 e 5);

4) che la suddetta procedura di subentro, peraltro anche affidata ad
_____ con comunicazione a firma del Dottor _____ in data
24.12.2009, che si allega in copia (doc.6), in ragione delle intese verbali e fattuali
sopra citate, non giungeva tuttavia a formale perfezionamento, per fatto e colpa
esclusivi di _____

5) che, pertanto, in data 25.05.2010, con raccomandata pervenuta in data
09.06.2010, _____ comunicava al _____ la risoluzione del contratto di
locazione finanziaria _____ chiedendo a quest'ultimo la restituzione del bene
oggetto della predetta locazione ed il saldo integrale del proprio credito (doc.7);

6) che, nel procedere come sopra indicato, _____ provvedeva, senza
preventivo avviso come peraltro previsto dalla Circolare della Banca D'Italia N° 123
del 11/2/1991 Art. 1.5 8° cpv, a segnalare "a sofferenza" il _____, il quale,
pur nell'intento di definire bonariamente la vertenza con _____ per poi
procedere giudizialmente nei confronti di _____ si vedeva a ciò
impossibilitato. Infatti, non solo veniva rigettata in danno del _____ ogni ed
eventuale richiesta di nuovi finanziamenti ma anche il blocco dei rapporti in essere
e minacciata la revoca dei rapporti in essere nel caso in cui dovesse perdurare la
segnalazione a sofferenza.

7) che, quindi, con lettera raccomandata a.r. in data 09.06.2010, che si allega in copia (doc.8), il _____ fatta salva ogni ed eventuale azione nei confronti di _____ per il mancato perfezionamento del subentro de quo, formalizzava a _____ la propria disponibilità a definire bonariamente la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. _____ ad unica ed indispensabile condizione che fosse eliminata la segnalazione "a sofferenza", illegittimamente operata da _____ come si evince da copia della comunicazione che si allega (doc.9);

8) che, ancora, con comunicazioni fax in data 10.06.2010 e sulla base di quanto concordato telefonicamente con il referente di _____ Dott.ssa _____ il _____ proponeva un piano di rientro, alla cui accettazione da parte di _____ avrebbe dovuto seguire la cancellazione della posizione "sofferenza", come da copia che si allega (docc.10 e 11);

9) che, a tutta risposta, _____ subordinava la classificazione della posizione "ad incaglio" all'esito del bonifico da parte del _____ di un importo pari allo scaduto fatturato, con valuta 18.06.2010, come da copia della comunicazione che si allega (doc.12);

10) che, in conseguenza della segnalazione "a sofferenza" operata illegittimamente da parte di _____ il _____ si vede oggi negata la possibilità di mantenere i rapporti presso gli Istituti di Credito con i quali ha lavorato, e lavora, e, conseguentemente, si trova nell'impossibilità fattuale di proseguire la propria attività commerciale;

11) che è intenzione del _____ agire in via ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto in capo a _____ ad effettuare la

segnalazione "a sofferenza" ed il risarcimento del danno, patrimoniale e non, ad esso legittimamente conseguente;

IN DIRITTO

- la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, il cui servizio è disciplinato dalla delibera CICR del 29 marzo 1994 assunta ai sensi degli artt. 53 comma 1 lett b), 67 comma 1 lett. B) e 107 comma 2 del D. Lgs 385/1993, deve avvenire esclusivamente "nel confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda"

(Circolare della Banca D'Italia n. 139 del 11 Febbraio 1991 punto 1.5 All. 13);

- Il signor _____ fino al momento di passaggio a sofferenza della propria posizione, si trovava in una situazione di normale operatività finanziaria, godeva della fiducia di tre istituti bancari, nella specie la BANCA _____

la CASSA _____

e la CASSA DI _____

_____ che svolgeva la propria attività di agente di commercio e commerciante usufruendo di linee di credito concesse dai medesimi istituti come si evince dagli estratti conti dei conti correnti di corrispondenza (All. 14), All. 15), All. 16), dagli estratti conti della carta di credito (All. 17) e come le banche medesime abbiano mutato il loro atteggiamento a seguito della segnalazione a sofferenza, come risulta dalle comunicazioni pervenute dalle banche medesime (All. 18, all. 19, All. 20); ..

- La segnalazione a sofferenza è stata effettuata dalla _____ verosimilmente senza avere effettuato alcuna valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, che accerti elementi tali da fare fondatamente desumere la sussistenza dello stato di insolvenza, che, come prevede testualmente

CASSA it

la Circolare della Banca D'Italia n. 139 del 11 Febbraio 1991 Art. 1.5 (cfr.All. 13) "... non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza".

L'assenza di una qualsivoglia attività istruttoria e l'uso strumentale della iscrizione a sofferenza del _____ si ritiene inoltre provata "per tabulas" dalla lettera della stessa _____ del 16 Giugno 2010 (cfr.All. 12) dove al secondo e terzo capoverso chiede il pagamento di un importo di Euro _____, riservandosi ad

avvenuto versamento, di "quantificare il debito residuo che potrà essere dilazionato mediante rilascio di effetti cambiali, una volta venduto il bene di nostra proprietà". Il capoverso successivo conclude affermando "Precisiamo inoltre che al pervenuto pagamento di quanto sopra classificheremo la posizione ad **incaglio**".

E' di tutta evidenza che la _____ nel promettere il passaggio da sofferenza ad incaglio la posizione del _____ **manifesta in modo palese la conoscenza che il debitore non versa in stato di insolvenza perché questo, se effettivamente sussistesse, non potrebbe certo essere eliminato da un versamento di Euro _____**

La consapevolezza della insussistenza di qualsivoglia stato di insolvenza da parte di _____ si ritiene che sia indirettamente confermata dal fatto che essa non poteva non essere a conoscenza che il penultimo capoverso dell'art. 1.5 della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11 Febbraio 1991 (cfr.All. 13) prevede che "... rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato.." **e mai il passaggio da sofferenza ad incaglio**. Appare evidente che tale comportamento costituisce fra l'altro un utilizzo improprio del potere di segnalazione alla Centrale Rischi, posto in essere esclusivamente come



strumento di pressione per il recupero più rapido del proprio credito senza attendere la vendita del bene oggetto del contratto di leasing.

A SOMMESSO AVVISO DEL RICORRENTE SI RITIENE CHE RICORRANO LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'INVOCATO PROVVEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 700

CPC IN QUANTO:

- a) risulta inesistente qualsiasi altro e diverso provvedimento tipico di natura cautelare idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito e comunque ad evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile
- b) sussiste un fondato diritto che si vuole tutelare - *fumus boni iuris* - quale il buon nome e reputazione nell'ambito del mondo finanziario e creditizio e il diritto ad accedere al credito;
- c) sussiste il pericolo imminente di un pregiudizio che minacci irreparabilmente il diritto indicato al precedente punto b) - *periculum in mora* -;

RIEPILOGO E SINTESI DELLE CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS

BONI IURIS E AL PERICULUM IN MORA

In merito al *fumus boni iuris*, relativo alla illegittimità della segnalazione a sofferenza, in fatto si segnala che essa è stata:

- a) operata in assenza di un effettivo stato di insolvenza stante la normale operatività bancaria del come ampiamente documentato, ed in mancanza di una qualsiasi attività istruttoria finalizzata al suo accertamento;
- b) Operata senza la preventiva informazione per iscritto (ed invero, nella fattispecie, neppure verbalmente) del cliente come

previsto dal più volte richiamato art. 1.5 ottavo cpv della Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11 Febbraio 1991;

- c) Operata contestualmente alla risoluzione del contratto di leasing in essere ed in prossimità della presa di possesso del bene oggetto del contratto di leasing da destinare alla vendita (Vedi all. 12 lettera del 16 Giugno 2010) senza prima verificare il valore realizzabile del bene in rapporto al credito per canoni impagati; fatto questo che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione a supporto di una valutazione complessiva che porta ad escludere la sussistenza di uno stato di insolvenza.

In merito al *Periculum in mora*, l'intervenuta segnalazione è suscettibile di generare un pregiudizio imminente ed irreparabile per i seguenti motivi:

- a) **PREGIUDIZIO IMMINEENTE** – E' costituito dall'imminente recesso delle banche che intrattengono rapporti con il
Che tale pregiudizio sia imminente e' confermato dal "blocco" dell'operatività da parte di Cassa di
e Cassa di ;
propedeutico al recesso definitivo dal rapporto in essere, come risulta dalle comunicazioni allegate (cfr. All. 18, 19 e 20);
- b) **PREGIUDIZIO IRREPARABILE** – E' costituito dal pericolo di danno derivante dalla illegittima segnalazione che mal si presta a essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della (illegittima) segnalazione, la situazione patrimoniale dei soggetti censiti a sofferenza potrebbe degenerare in senso

negativo proprio in conseguenza dell'erronea segnalazione. Rimane dunque il provvedimento di urgenza l'unico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di una erronea segnalazione dall'aggravamento del pregiudizio insito nel decorso di tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena (Trib. S.M. Capua a Vetere 5/2/2006 Pres. Pupo Est. D'Onofrio, in senso conf. Trib. Benevento **Inaudita**

altera parte, Est. Melone, 7 Settembre 2009, Trib. Milano 23 Settembre 2009 Pres. Vanoni Rel. Brat, Trib. Parma 30 **Inaudita** **altera parte**, Giugno 2010 Est. Sinisi) tutte in www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio ed allegata in copia (All.21).



IN MERITO ALLA NECESSITA' DI UNA PRONUNCIA INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 689

SEXIES CPC

Con il presente ricorso si ritiene di avere dimostrato e documentato, con riferimento al *periculum in mora*, che gli istituti bancari con i quali il ricorrente

opera, nella specie la BANCA _____ la CASSA DI _____
e la CASSA _____ hanno

bloccato e pregiudicato l'operatività del ricorrente e manifestato il proposito di recedere dai rapporti in essere nel caso in cui la segnalazione a sofferenza dovesse perdurare (Vedi All.18, 19 e 20).

Il ricorrente è ben consapevole che il diritto al contraddittorio è un principio cardine del sistema processuale la cui compressione può essere attuata esclusivamente in presenza di valide ragioni. Tuttavia, nel caso in specie, si ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento **inaudita altera**

parte ex art 669 sexles cpc perché il decorso del tempo necessario a convocare la controparte potrebbe comportare il recesso dai rapporti in essere delle banche che attualmente operano con il Ricorrente senza che una successiva cancellazione possa convincere le stesse a riaprire i rapporti revocati, con conseguente grave pregiudizio per l'esercizio dell'attività da parte del
A sommo avviso del Ricorrente inoltre l'eventuale mancanza di contraddittorio non è suscettibile di arrecare alcun pregiudizio alla .. o a qualsivoglia
altra parte in quanto:

- Manca un interesse diretto della la quale non verrebbe minimamente pregiudicata dalla concessione inaudita altera parte del provvedimento invocato, che comporti la immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza. In tal caso infatti rimarrebbero fermi e impregiudicati tutti i diritti di in ordine alla gestione, tutela e recupero coattivo del proprio credito; viceversa, la


segnalazione a sofferenza, unico elemento che verrebbe inciso direttamente dall'invocato provvedimento di urgenza, costituisce per solo un interesse indiretto e marginale;

- Sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* si ritiene siano acquisiti agli atti "per tabulas", rispettivamente, per effetto di:

a) lettera della del 16/6/2010 dove questa si dichiara disponibile a classificare la posizione a incaglio e indirettamente ammette la insussistenza dello stato di insolvenza;

b) Imminente recesso dai rapporti in essere intrattenuti con il da parte degli istituti di credito (Vedi All.18, 19 e 20).

Per effetto delle predette circostanze, il Ricorrente, facendo riferimento ad autorevole dottrina (C. Consolo, *Codice di procedura civile commentato*, III ed.,



Milano 2007, Ipsoa editore, pag. 4731) è dell'avviso che la assunzione di sommarie informazioni ex art. 669 sexies 2° comma cpc è una regola procedurale eventuale e a mera discrezione del giudice che, se attuata nel presente procedimento, potrebbe determinare il verificarsi del pregiudizio grave e irreparabile temuto.

Tutto ciò premesso e rilevato,

come sopra generalizzato, rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Il.mo Tribunale di /

Giudice Istruttore designando,

affinchè, ex art.700 C.P.C., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare d'urgenza: ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art.700

C.P.C., inaudita altera parte ex art. 669 sexies Cpc, ordinare l'immediata cancellazione della posizione "a sofferenza", operata in danno del

, da parte di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via ;


Si chiede che il Signor Giudice, ai sensi dell'art.151 C.P.C., Voglia autorizzare i sottoscritti difensori a notificare personalmente l'emittendo decreto ex art.669 sexies C.P.C. ovvero, in subordine e nella denegata ipotesi di mancata pronuncia inaudita altera parte, la ordinanza di fissazione dell'udienza, tramite telefax a , in persona del legale rappresentante pro tempore, al numero di fax della sede legale in

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si allegano:

- 1) copia contratto di locazione finanziaria n. _____ ;
- 2) copia comunicazione _____ in data 12.10.2009;
- 3) copia d.d.t. _____ in data 21.10.2009;
- 4-5) copia comunicazioni _____, in data 14.12.2009;
- 6) copia comunicazione _____ in data 24.12.2009;
- 7) copia comunicazione _____ in data 25.05.2010;
- 8) copia comunicazione _____ in data 09.06.2010;

9-10) copia comunicazioni _____ in data 10.06.2010;



11) copia comunicazione _____

12) *omissis*

13) Circolare Banca d'Italia n. 139 del 11 Febbraio 1991

14-15-16) Estratti di conto corrente _____

CASSA

CASSA

17) Estratto conto carta di credito

18-19-20) Lettere di blocco operativita' _____

CASSA

CASSA

21) Giurisprudenza indicata.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.488/99, e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che, trattandosi di procedimento speciale (libro IV, titolo I, C.P.C.), il contributo unificato è pari ad € 170,00.

(MO), il 26.07.2010

Avv. _____

Avv.

Dott.

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto _____ residente in _____ (), Via _____

(C.F.: _____ - P.Iva: _____

compiutamente informato ai sensi dell'art.4, 3° comma, D.lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato*, delego, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli Avv.ti _____ del Foro di _____

di _____ con studio ivi in Via _____ del Foro di _____

_____ e Dott. _____ del Foro di _____
entrambi con recapito ivi in Via _____ e studio in _____
(_____), Via _____ a rappresentarmi ed assistermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, con ogni e più ampia facoltà di legge e del caso, ivi compresa quella di chiamare in causa terzi, sostituire e farsi

sostituire, transigere, desistere, e dichiaro di eleggere speciale domicilio presso la persona e nello studio della prima in _____, Via _____ prestando il consenso a che la Cancelleria esegua le comunicazioni di rito anche a mezzo fax ai numeri, rispettivamente: _____ od e-mail all'indirizzo: _____

Si presta il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi di legge.

* Si allega informativa D.lgs.04/03/2010 n.28.

E' vera ed autentica

Avv. _____

Avv. _____

Dott. _____

Nota d'ufficio p. U. Mediana I. di Medina
Modena 26-X-2010

Il giudice

ritenuto che il ricorso appare fondato;
che quasi al primo, sembra vi sia un pacifica
sintesi dei delatori nei confronti di [redacted]
di stare, origine nelle dimissioni, 25999, non pare

Il CASO it
della stato, confermare l'istituzione di "consulenza",
che la sospensione delle posizioni a soffrire
delle centrali rischi delle Basse al "gale", si presume che
di per se fornito che effetti gravi ad esse attribuite
per il ingenerosità legittimando le misure in condotte

altre parti,

PQR.

disporre la sospensione delle segnalazioni e
soffrire con risultato a fissa per campione,
modifico o muove di quanto dovuto e valore del
18 Agosto 49,30 avanti al giudice del scro' anziano
del Presidente secondo lo scrivente in concreto
ordinando, con termine fino al 7 Agosto per
notificare, anche via fax.

no, 22 luglio 2010



IL GIUDICE ISTRUTTORE
dell. Roberto MASONI

Nota d'ufficio p. U. Spuliti
Modena 29-X-2010

TRIBUNALE DI MODENA

VERBALE di UDIENZA

Nelle Cause promosse da

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ rispetto all'Avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
e del dott. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e Avv. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
contro

~~XXXXXXXXXXXX~~ SPA - ~~XXXXXXXXXXXX~~ Spa

Off: 18/8/2006 ad ore 9,30 non compare il Avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~
nello studio del Foro di Reggio Emilia assist.
Avv. ^{Valegna} ~~XXXXXXXXXXXX~~ e il Dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~

presenti personalmente ~~XXXXXXXXXXXX~~
Incorrenti depositano questo di originale come
ricezione via telefax, n. 3 fogli di corrispondenza
via mail con l'Avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ dalle quali risulta
che l'esist. ha già provveduto alla cancellazione
della registrazione di riferimento in attesa
al provvedimento, nonché copie bonifichè d'avvenuto
versamento dell'importo di € 5995,71.
Incorrenti chiedono quindi la conferma del
provvedimento inaudita altera parte e la
condanna di controparte al pagamento delle
spese di lite, che si indicano in € 230,00
per anticipazioni, € ^{504,00} 26,00 di diritti ed € 400,00
di onorari. Nessuno è comparso ad ore 10,00 per controparte
LE G. Des

ritenuto che la notifica a parte resistente a
messaggio telefax si sia perfezionata, attesa almeno
la esecuzione del provvedimento cautelare, e che
non occorre attendere il perfezionamento della notifica
a mezzo ufficiale giudiziario;
rilevato che il fumus boni iuris può essere ravvicinato
nel subentro da parte di terzi (~~XXXXXXXXXXXX~~ srl)

nel contratto di leasing, regolarmente autorizzato
da ██████████ SPA già dal mese di ottobre 2009, da
cui emerge che l'inadempimento vantato dalla
stessa non è imputabile al ██████████, con conseguente
illegitimità della regolazione della posizione
a differenza ai danni di quest'ultimo;
ritenuto in re ipso il periculum in mora de-
rivante al ricorrere, quale imprenditore con-
merciale, dalle regolazioni a differenza, le
quali comportano la revoca di tutti i rapporti
bancari in essere e/o fusurament;

Visto l'art. 669 c.c. che
conferma il provvedimento cautelare 27 luglio
2010;
condanna ██████████ SPA al pagamento delle
spese di lite, che si ammontano a € 230,00 per
aut'azioni, € 507,00 per diritti ed € 600,00
per onorari, oltre spese generali ed ac-
cessori di legge.

Il C. Des.
Epure